



TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° ottobre 2020, ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 12, COMMA 2, L. 3/2012

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti formulata, con ricorso depositato in data 20 febbraio 2020, da Rubino Francesca (e sottoscritta anche dai terzi garanti Rubino Giovanni e, successivamente, Aiello Andrea);

richiamato, quanto alla competenza territoriale di questo Tribunale ed alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7, 8 e 9 L. cit., il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 depositato il 25 febbraio 2020;

rilevato che la proposta, così come modificata a seguito delle osservazioni del creditore ipotecario Prisma SPV s.r.l. (cessionaria di Unicredit s.p.a.), a fronte di un monte debitorio di € 252.261,57, prevede un pagamento in n. 79 rate mensili, secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

Creditore	Grado	Debito	Importo offerto	% soddisfaz.	Rate mensili da n. 1 a n. 60 credito ipotecario	Rata mensile n. 61 crediti privilegiati	Rate mensili da n. 62 a n. 70 credito privilegiato	Rate mensili da n. 71 a n. 79 credito chirografario
Unicredit. s.p.a. (oggi Prisma SPV s.r.l.)	Ipotecario	€ 131.038,94	€ 55.000,00	41,97%	€ 916,67			
Comune di Palermo	privilegiato	€ 804,68	€ 160,94	20,00%		€ 160,94		
Riscossione Sicilia s.p.a.	privilegiato	€ 42.625,30	€ 8.525,06	20,00%		€ 852,51	€ 852,51	
Immobiliare Grande Distribuzione s.p.a.	chirografario	€ 77.792,65	€ 7.779,27	10,00%				€ 864,36
Totale		€ 252.261,57	€ 71.465,26		€ 916,67	€ 1.013,44	€ 852,51	€ 864,36



considerato, pertanto, che la proponente ha previsto di pagare i creditori in un arco temporale di 6 anni e 7 mesi (79 rate mensili), destinando le prime 60 rate al pagamento del creditore ipotecario, le successive 10 rate al pagamento dei creditori privilegiati e le ultime 9 rate al pagamento del creditore chirografario;

osservato che, sebbene la proposta preveda la suddivisione dei creditori in classi, detta suddivisione non ha alcuna influenza sul calcolo della maggioranza prevista dall'art. 11, comma 2, L. 3/2012;

vista la relazione *ex art.* 12, comma 1, L. cit. redatta dal professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Veronica Pedone, in cui si dà atto che è stato manifestato il consenso - espresso o tacito - dei creditori rappresentanti il 69,16% dei crediti (risultando dissenziente soltanto la Immobiliare Grande Distribuzione s.p.a.) e che, pertanto, è stata superata la soglia minima del 60% prevista dal menzionato art. 11, comma 2;

rilevato che il professionista ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12, comma 1, L. cit.;

lette le successive relazioni depositate in data 22 luglio e 22 settembre 2020, con cui il professionista ha rappresentato che, nei termini di legge, sono pervenute osservazioni unicamente da parte del creditore (chirografario) Immobiliare Grande Distribuzione s.p.a. e, inoltre, ha fornito l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano di accordo;

ritenuta l'infondatezza delle doglianze sollevate dalla Immobiliare Grande Distribuzione s.p.a., la quale si è opposta all'omologazione dell'accordo eccependone la non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e contestando la fattibilità del piano;

considerato, quanto al primo profilo, che appaiono condivisibili le valutazioni compiute dal professionista, che ha evidenziato come una eventuale liquidazione dei beni di proprietà di Rubino Francesca, ossia l'autovettura Fiat 600 tg. BX472EH acquistata nel 2001 per € 8.640,43 (avente, alla data odierna, scarso valore commerciale) e l'appartamento di Carini, contrada Margi Cupolone, identificato al catasto fabbricati al foglio



6 particella 3176 sub 1 e 2 (il cui valore è stato stimato in € 79.000,00 dal C.T.U. nominato dal giudice dell'esecuzione), non consentirebbe il recupero di un importo maggiore, rispetto a quello offerto dalla ricorrente in questa sede, né al creditore ipotecario e ai creditori privilegiati (risultando, in tal modo, sussistente il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 7, comma 1, L. cit.) né, tantomeno, al creditore chirografario;

ritenuto, per ciò che concerne la fattibilità del piano, che – come correttamente osservato dal professionista – i redditi netti dei due soggetti impegnatisi a garanzia dell'accordo, Rubino Giovanni (€ 1.400,00 circa al mese) e Aiello Andrea (€ 1.400,00 circa al mese, senza contare gli ulteriori € 700,00 attualmente percepiti a titolo di indennità di consigliere circoscrizionale), sono nel complesso sufficienti a sostenere la rata prevista nel piano (pari a circa € 900,00 mensili), oltre che ad assicurare il sostentamento dei rispettivi nuclei familiari;

rilevato, quindi, alla stregua delle suesposte argomentazioni, che le contestazioni mosse dal creditore Immobiliare Grande Distribuzione s.p.a. devono essere respinte;

osservato che non risulta il compimento di atti in frode e che sussiste, in definitiva, una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano;

ritenuto, pertanto, che l'accordo può essere omologato e che vanno demandate al professionista la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione nonché la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso (art. 13, comma 2, L. cit.);

P.Q.M.

visto l'art. 12, comma 2, L. 3/2012;

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Rubino Francesca;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Veronica Pedone, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere



nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori e al giudice delegato eventuali irregolarità;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

DÀ ATTO

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2, L. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte debitrice ed al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Veronica Pedone.

Palermo, 5 ottobre 2020

IL GIUDICE DELEGATO
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

